



LICEI EINSTEIN DA VINCI
LICEO CLASSICO "LEONARDO DA VINCI"
LICEO SCIENTIFICO "ALBERT EINSTEIN"

Sede Amministrativa: Via Togliatti – 70056 MOLFETTA (BA) Tel.
0803384621 C.F. 93491280728 C.M. BAPS38000R

Sito WEB www.liceimolfetta.edu.it – e-mail baps38000r@istruzione.it – PEC baps38000r@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D'ISTITUTO

Approvato dal Collegio dei docenti dell'11/12/2025 con delibera n° 5 e dal Consiglio d'Istituto del
15/12/2025 con delibera n° 9.

LICEI - EINSTEIN - DA VINCI-MOLFETTA
Prot. 0012628 del 16/12/2025
I (Uscita)

PREMESSA

Il presente Regolamento, al fine di assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, intende individuare, ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 ("Statuto delle Studentesse e degli Studenti") e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n. 235 del 21-11-2007 e al DPR n° 134 dell'8/08/2025, i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento secondo i criteri indicati dal combinato disposto dei D.P.R. citati.

DIRITTI DEGLI STUDENTI

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

1. L'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel P.T.O.F.;
2. La solidarietà della comunità scolastica e la tutela della riservatezza e della privacy;
3. Una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
4. La libertà di apprendimento e il diritto di scelta tra le attività aggiuntive e integrative offerte dalla Scuola;
5. Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
6. La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti;
7. Un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
8. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo;
9. Una valutazione trasparente e tempestiva;
10. Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
11. Iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;
12. Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui gli studenti appartengono;
13. La facoltà di riunione e di assemblea;
14. La consultazione su decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione dell'Istituto.

DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti a:

1. Frequentare e seguire regolarmente le lezioni;
2. Assolvere assiduamente agli impegni di studio;
3. Avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
4. Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una comunità scolastica;
5. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti;
6. Utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o di terzi;
7. Condividere, con le altre componenti dell'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità.

PRINCIPI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La studentessa/lo studente non può essere sottoposta/o a sanzioni disciplinari senza essere stata/o prima invitata/o ad esporre le proprie ragioni.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

5. Alla studentessa/allo studente è offerta, dove possibile, l'opportunità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica: cura spazi verdi, riordino volumi biblioteca, riordino sussidi e attrezzature di laboratorio, ecc.

SANZIONI DISCIPLINARI

Gli studenti che violano i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

1. richiamo verbale;
2. avviso scritto, annotato sul registro on-line;
3. convocazione dei genitori da parte del coordinatore di classe o del Dirigente;
4. ammonizione scritta, irrogata dall'Insegnante o dal Dirigente Scolastico tramite annotazione sul registro di classe e comunicazione formale allo studente e alla famiglia;
5. riparazione del danno o risarcimento monetario;
6. sospensione, in caso di gravi infrazioni disciplinari, irrogata dai competenti OO. CC., fino a due giorni, con obbligo di frequenza delle lezioni in classe, oltre i due giorni, con obbligo di svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate;
7. le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.

INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

L'elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che sono sanzionabili disciplinarmente. Nei casi non previsti in modo esplicito, Insegnanti e Dirigente procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Elementi di valutazione della gravità sono: l'intenzionalità del comportamento e il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente; il concorso di più studenti tra loro nel comportamento sanzionabile; la sussistenza di altre circostanze aggravanti e/o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

DESCRIZIONE INFRAZIONE	SANZIONE	SANZIONE PER REITERAZIONE	ORGANI DISCIPLINARI
MANCANZE AI DOVERI SCOLASTICI			
1) Reiterato mancato rispetto degli impegni scolastici (non seguire le lezioni, non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale necessario...)	Richiamo verbale	Nota generica e convocazione della famiglia	Docente di materia

2) Comportamento scorretto durante le prove di valutazione (copiatura, suggerimenti...)	Nota disciplinare e penalizzazione nella valutazione della prova	Nota disciplinare e convocazione della famiglia	Docente di materia
3) Contraffazione di voti, di comunicazioni tra scuola e famiglia, di firme dei genitori; falsificazione, sottrazione o danneggiamento, distruzione di documenti	Nota disciplinare	Nota disciplinare, convocazione della famiglia e sospensione da due a più giorni	Docente coordinatore e Consiglio di classe,
4) Ritardi abituali e non giustificati	Nota generica	Convocazione della famiglia	Docente coordinatore
5) Ingressi posticipati e uscite anticipate pari o superiori al n° 10 a quadrimestre	Valutazione nel comportamento non superiore ad otto	Valutazione nel comportamento non superiore ad otto e impossibilità di accesso al punteggio di credito superiore relativo alla banda di oscillazione determinata dalla media dei voti	Consiglio di Classe
6) Uscita dall'Istituto senza autorizzazione	Nota disciplinare e convocazione della famiglia	Nota disciplinare, convocazione della famiglia e sospensione da due a più giorni	Consiglio di classe,
7) Allontanamento non autorizzato dall'aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche durante l'orario scolastico	Nota disciplinare	Nota disciplinare e/o convocazione della famiglia	Docente di materia e discussione in Consiglio di classe

MANCANZE COMPORTAMENTALI			
8) Violazione del divieto di fumo in tempi e luoghi non consentiti	Nota disciplinare e sanzione pecuniaria	Nota disciplinare, sanzione pecuniaria e convocazione della famiglia	Docente di materia e addetti al rispetto del divieto,
9) Violazione, durante le verifiche e le lezioni, del divieto di uso in tempi e spazi non consentiti del telefonino e di altri dispositivi elettronici, soprattutto di quelli che permettono il collegamento con l'esterno	Nota disciplinare	Nota disciplinare e/o convocazione della famiglia	Docente di materia e Docente coordinatore
10) Mancato rispetto delle disposizioni relative a procedure amministrative o impartite da circolari o dalle norme generali	Nota generica	Nota disciplinare	Docente di materia e Docente coordinatore
11) Disturbo e intralcio (far perdere tempo) durante la lezione e durante il cambio degli insegnanti	Nota generica	Nota disciplinare	Docente di materia
12) Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico (atteggiamento, vestiario non consoni ai principi del decoro)	Nota generica	Nota disciplinare e convocazione della famiglia	Docente di materia, e discussione nel Consiglio di classe
13) Comportamento offensivo e intimidatorio, ricorso a linguaggio blasfemo e provocatorio nei confronti dei compagni, del personale della scuola	Nota disciplinare	Nota disciplinare, convocazione della famiglia e allontanamento dalle lezioni, ma non dalla frequenza scolastica, fino a due giorni	Docente di materia e Consiglio di classe
14) Comportamento scorretto nei confronti di estranei o di insegnanti durante una visita di istruzione o attività di arricchimento dell'offerta formativa	Nota disciplinare	Nota disciplinare, convocazione della famiglia e allontanamento dalle lezioni, ma non dalla frequenza scolastica, fino a due giorni	Docente di materia e Consiglio di classe
MANCANZE VERSO LA COMUNITA'			
15) Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza	Nota disciplinare	Nota disciplinare e convocazione della famiglia e sospensione da due a più giorni	Docente di materia e discussione in Consiglio di classe
16) Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola e di terzi	Nota disciplinare	Nota disciplinare e convocazione della famiglia e sospensione da due a più giorni Riparazione pecuniaria del danno	Discussione in Consiglio di classe, Docente di materia, Dirigente scolastico

17) Danneggiamento e sottrazione indebita di beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone o strutture esterne alla scuola (1)	Nota disciplinare e riparazione pecuniaria del danno	Nota disciplinare, riparazione pecuniaria del danno e sospensione da due a più giorni	Discussione in Consiglio di classe, Docente di materia, Dirigente scolastico
18) Comportamenti di bullismo (1) e cyberbullismo, di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza o di offesa alla dignità e al rispetto della persona umana	In proporzione alla gravità dell'atto: -Allontanamento dalle lezioni, ma non dalla frequenza scolastica, fino a due giorni e corrispondente rilevanza sulla valutazione del comportamento; -Allontanamento dalle lezioni, ma non dalla frequenza scolastica, da tre a quindici giorni e corrispondente rilevanza sulla valutazione del comportamento	- Allontanamento dalle lezioni, ma non dalla frequenza scolastica, da tre a quindici giorni e voto in comportamento pari o inferiore a sei	Consiglio di classe con la presenza dei genitori dello studente o della studentessa sanzionati

19) Comportamenti violenti che configurano reati gravissimi contro la persona o che comportano pericolo per l'incolumità delle persone, nonché <u>in presenza di</u> atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle <u>studentesse e degli studenti</u>	-Allontanamento dalle comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e corrispondente rilevanza sulla valutazione del comportamento	-Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, corrispondente rilevanza sulla valutazione del comportamento e affidamento a strutture ospitanti per il rafforzamento del senso di responsabilità.	Consiglio di Classe con la presenza dei genitori dello studente o della studentessa sanzionati
---	---	--	--

(1) In caso di danneggiamento di mobili, suppellettili, infrastrutture, ecc. all'alunno vengono addebitate le spese di riparazione, sostituzione o ripristino. Le spese relative a danni per i quali non sono stati individuati i responsabili vengono ripartite fra tutti gli alunni della classe e delle classi interessate. L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito di valenza giuridica.

ATTIVITA' PREVISTE COME RIPARAZIONE DEL DANNO PER COMPORTAMENTI GRAVI E/O GRAVISSIMI E LESIVI DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA

Durata dell'allontanamento dalle lezioni	Attività deliberate dal Consiglio di classe	Tempi	Attività deliberate dal Consiglio di classe in assenza di strutture ospitanti	Tempi
Da uno a due giorni	- Colloquio con lo psicologo d'istituto; Attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del/dei comportamento/i che hanno determinato il provvedimento disciplinare	Commisurati all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberata la sanzione	/	/
Da tre a quindici giorni	/	/	In attesa di indicazioni operative da parte degli USR	In attesa di indicazioni operative da parte degli USR
Oltre i quindici giorni	In attesa di indicazioni operative da parte degli USR	In attesa di indicazioni operative da parte degli USR	In attesa di indicazioni operative da parte degli USR	In attesa di indicazioni operative da parte degli USR

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. L'organo di garanzia si esprimerà nei successivi 10 giorni; qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata. In ogni caso resta la facoltà degli interessati a ricorrere successivamente a norma di legge.

L'organo di Garanzia rimane in carica un anno ed è composto da:

- Dirigente scolastico o collaboratore vicario, con funzioni di presidente;
- n. 1 insegnante nominato dal Consiglio di Istituto;
- n. 1 alunno eletto dal Consiglio di Istituto;
- n. 1 genitore designato dal Consiglio di Istituto.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento viene

- postato nella Bacheca del registro elettronico
- affisso all'Albo Pretorio on-line e sul sito informatico della scuola

N.B.

Il presente Regolamento viene integrato con l'allegato n° 1 contenente le regole fondamentali per la DDI e le relative sanzioni alle infrazioni.

ALLEGATO 1

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO: REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA E SANZIONI ALLE INFRAZIONI

L'Istituzione Scolastica

Ritenendo necessario individuare i criteri e le modalità per riprogettare l'attività didattica in Didattica Digitale Integrata, come modalità complementare all'esperienza tradizionale, nonché, come ordinaria attività didattica, in sostituzione di quella in presenza laddove se ne ravvisa l'esigenza;

Ritenendo necessario fornire agli studenti semplici indicazioni per garantire l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza della didattica erogata attraverso strumenti digitali e prevedere le relative sanzioni in caso di inosservanza;

Considerato che è dovere del genitore (se il figlio è minorenni), ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, vigilare sull'attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi;

ADOTTA

la seguente integrazione al Regolamento di Istituto relativa alle norme comportamentali a cui gli studenti si dovranno rigorosamente attenere nella didattica a distanza e relative sanzioni disciplinari a cui gli stessi incorreranno in caso di violazione.

I docenti individuano e segnalano alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osservano il Regolamento, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all'istruzione.

Il Liceo "Einstein-Da Vinci" utilizza per le attività di didattica il registro elettronico della piattaforma Argo e la piattaforma di Google Gsuite for Educational esclusivamente per scopi definiti dalla comunità scolastica dell'Istituto.

ARTICOLI	NORME	VIOLAZIONE E SANZIONI
<i>ART.1</i>	L'alunno è tenuto a custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede al RE e alle piattaforme in uso per la didattica a distanza.	Sospensione da 2 a più giorni
<i>ART.2</i>	L'alunno è tenuto a verificare quotidianamente la presenza di lezioni sul RE e seguirle con puntualità	Nota generica e, in caso di violazione reiterata, nota disciplinare sul RE
<i>ART.3</i>	L'alunno è tenuto a vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe.	Nota generica e, in caso di violazione reiterata, nota disciplinare sul RE
<i>ART. 4</i>	L'alunno è tenuto a collegarsi alla piattaforma didattica con l'account istituzionale	Nota generica e, in caso di violazione reiterata, nota disciplinare sul RE
<i>ART.5</i>	L'alunno si impegna a chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.	Sospensione da 2 a più giorni
<i>ART.6</i>	L'alunno è tenuto a collegarsi con puntualità alla lezione	Nota generica e, in caso di violazione reiterata, nota disciplinare sul RE
<i>ART.7</i>	E' vietato registrare e divulgare la lezione in videoconferenza	Nota disciplinare e sospensione da 2 a più giorni
<i>ART. 8</i>	L'alunno si impegna a svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo- classe	Nota disciplinare e sospensione da 2 a più giorni
<i>ART. 9</i>	L'alunno si impegna a consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti	Nota generica e, in caso di violazione reiterata, nota disciplinare sul RE
<i>ART. 10</i>	E' fatto divieto di creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti	Nota disciplinare e sospensione da 2 a più giorni

"Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria"

DPR 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola Primaria e secondaria» (in GU n. 223 del 25/09/2025)

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;

- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
2. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
5. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

8-bis

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il **consiglio di classe** delibera, con **adeguata motivazione**, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-ter

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento.

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal MIM, predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente.

A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, de remunerare a carico del Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinques

Il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
3. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
4. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
6. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per un anno scolastico.

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito del primo bimestre di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

1-bis

Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

1-ter

Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado e dei genitori nella scuola secondaria di primo grado.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.
3. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

- Omissis -

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giuseppina Bassi
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, D.Lgs. 39/93.*